



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
all'esito di udienza ex art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 886/18

da: 

ricorrente

elettivamente domiciliata in Treviso presso lo studio dell'avv. Pierlamberto Ripesi che lo rappresenta e difende con l'avv. Silvia Benacchio per mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio;

contro: AGENZIA DELLE ENTRATE

resistente

elettivamente domiciliata in Treviso presso gli uffici della Direzione Provinciale, rappresentata e difesa dal dott. Marco Ghezzi e dalla dott.ssa Laura Toniolo ex art. 417-bis c.p.c.

e MINISTERO DELLE FINANZE – non costituito





Tribunale di Treviso

IN PUNTO: mansioni superiori – differenze retributive

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26 giugno 2018, l'odierna ricorrente esponeva di aver iniziato a lavorare nel 1983 (in ruolo dal 1985) presso l'Ufficio delle imposte dirette di Montebelluna, per poi essere trasferita alla sede di Treviso (attualmente sede di Agenzia delle Entrate). Lamentava di aver continuativamente svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento posseduto (attuale seconda area) e, nello specifico affermava di essersi occupata, nel corso del tempo, di: liquidazione dei modelli 740, di dichiarazione dei redditi, liquidazione di istanze di riliquidazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, liquidazione dei modelli 740/1986 e dei modelli 770; iscrizioni a ruolo delle pratiche in capo al reparto; gestione delle pene pecuniarie ex artt. 92 e 93 DPR n. 602/73. Riferiva, poi, che nell'ultimo periodo, dall'anno 2012, si sarebbe occupata di verifiche fiscali, accertamenti su imposte dirette e IVA, avrebbe gestito la riscossione coattiva e formulato le denunce penali ai sensi dell'art. 331 c.p.p., assumendo il ruolo di responsabile del procedimento nell'ambito delle segnalazioni inoltrate all'Autorità giudiziaria. Evidenziato il grado di autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni, la ricorrente sosteneva la riconducibilità delle stesse a quelle caratterizzanti i dipendenti inquadrati nella III area e, conseguentemente, chiedeva la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante in base a tale inquadramento e quanto effettivamente percepito, quanto meno nei limiti dell'ultimo quinquennio, oltre al risarcimento del danno esistenziale asseritamente subito in ragione del sovraccarico di responsabilità attribuita, da determinarsi in via equitativa. Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate e al Ministero delle Finanze in data 10.07.2018 (cfr. nota di deposito del 21.02.2019).





Tribunale di Treviso

Si costituiva in giudizio l'Agencia delle Entrate, sostenendo l'infondatezza della prospettazione attorea e negando che la ricorrente avesse svolto mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell'inquadramento posseduto. Chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente e con prova per testi, veniva calendarizzata per la decisione all'udienza del 27.05.2020, da celebrarsi mediante trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. h) d.l. n. 18/2020, tenuto conto del provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale del 7.05.2020, adottato ex art. 83, co. 6 e 7, d.l. n. 18/2020. Nel termine assegnato con il provvedimento che ha disposto l'udienza a trattazione scritta – ritualmente comunicato dalla Cancelleria – le parti provvedevano a depositare le note scritte autorizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve affermarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente. Posto che in questa sede vengono rivendicate differenze retributive, devono intendersi in ogni caso prescritte le somme riferibili al periodo anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di notifica del ricorso. Tenuto conto che il ricorso è stato notificato il 10.07.2018 (cfr. ricorso notificato dimesso con nota di deposito del 21.02.2019), sono prescritte le eventuali spettanze riferite a data anteriore al 10.07.2013.

Quanto al merito, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità, nelle controversie tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore o comunque volte a dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori (per rivendicare le relative differenze retributive), ha più volte affermato che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della





Tribunale di Treviso

normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore. Nello specifico settore del pubblico impiego – in cui non è possibile ottenere giudizialmente un inquadramento superiore a quello posseduto – è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“in materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”* (così, autorevolmente, Cass. sez. un., 11 dicembre 2007, n. 25837; in termini anche Cass. sez. lav., 17 settembre 2008, n. 23741). Il medesimo principio di diritto è stato poi ribadito anche da Cass. sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27887 secondo cui *“in materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e*





Tribunale di Treviso

sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ."

L'istruttoria orale svolta ha confermato che la ricorrente, a partire dall'anno 2012, ha svolto in autonomia attività di accertamento e contestazione nei confronti di soggetti sospettati di evasione fiscale, provvedendo anche alla predisposizione degli avvisi di accertamento e delle denunce penali in presenza dei relativi presupposti di legge.

La teste [redacted], collega della ricorrente sino all'1.12.2014, ha dichiarato: *"la ricorrente svolgeva l'attività indicata nel capitolo di prova [già dall'anno 2012 ad oggi è stata responsabile unico del procedimento relativo all'accertamento, alla contestazione, alla repressione e alla denuncia penale di soggetti sospettati di evasione fiscale]. Preciso che alla ricorrente venivano assegnate delle pratiche dal capo team e anche a me venivano assegnate pratiche dal mio capoteam. Poi se gli elementi già presenti nella pratica erano sufficienti io potevo predisporre l'accertamento da sottoporre al visto del capo team. Se invece erano necessari altri elementi potevo completare l'istruttoria e poi predisporre l'accertamento. Anche la ricorrente svolgeva le stesse attività. Il visto del capoteam era sufficiente per evasioni sino a un certo importo, se invece l'evasione fosse stata di importo superiore il visto poteva arrivare dal capo area. Io e la sig.ra [redacted] svolgevamo la stessa attività di accertamento. Facevamo solo parte di team diversi. Non eravamo nella stessa area. Io ero nell'area delle imprese di medie dimensioni; la ricorrente in quella che si occupa delle imprese minori. Questa attività, per quanto mi risulta, era l'attività principale della ricorrente.*

ADR Sicuramente il lavoro che faceva la sig.ra [redacted] lo facevano i funzionari di terza fascia dell'area imprese minori".





Tribunale di Treviso

Il teste ████████ collega della ricorrente sino al 30.11.2017, ha dichiarato: *"Io e la ricorrente abbiamo lavorato assieme, ricordo qual era il suo ruolo che era simile al mio. Anche io lavoravo nell'area imprese minori come la ricorrente.*

ADR per quanto riguarda la mia attività posso dire che la procedura da seguire per l'attività di accertamento era normalmente la seguente: veniva assegnata la pratica che di fatto consisteva in un processo verbale della GdF o di altri colleghi o in altri elementi di controllo come ad esempio segnalazioni, poi veniva da me svolta l'istruttoria, per arrivare alla predisposizione di un avviso di accertamento che poi doveva essere firmato da un dirigente dell'ufficio. In alternativa l'esito del procedimento poteva essere l'archiviazione. L'avviso di accertamento conteneva comunque anche l'indicazione di chi aveva seguito la pratica. Ritengo che anche la ricorrente svolgesse la stessa attività; non ho memoria di particolari distinguo nei suoi confronti. Mi sembra che nel periodo dal 2012 sino al mio pensionamento questa fosse l'attività principale della ricorrente. Preciso che ad un certo punto la ricorrente è passata all'area persone fisiche ma l'attività di accertamento non mi sembra cambiasse nelle sue modalità. Preciso comunque che io non ho mai lavorato nell'area persone fisiche.

ADR se nell'ambito dell'attività istruttoria emergevano elementi penalmente rilevanti era il funzionario che proponeva e predisponeva la denuncia penale che doveva poi essere firmata dal dirigente. Non ho motivo di pensare che la ricorrente non potesse proporre e predisporre la denuncia.

ADR la motivazione dell'avviso di accertamento normalmente era specifica per il singolo caso, non vi era un modello di motivazione standard.

ADR la ricorrente è stata con me nello stesso team per un certo periodo, dal 2010 circa ma non ricordo sino a quando.

ADR vi era un format per la denuncia penale ma con gli spazi bianchi in cui si doveva inserire la motivazione".





Tribunale di Treviso

Il teste [REDACTED], direttore provinciale della direzione di Treviso dall'1.04.2017, ha riferito: "da quando sono direttore a Treviso la ricorrente si occupa del controllo nell'area delle persone fisiche. Le pratiche di cui è assegnataria sono tra le più semplici, ad esempio quelle che derivano dall'incrocio automatizzato di dati dell'anagrafe tributaria, o relative ad omesse dichiarazioni dei redditi, o relative a redditi di partecipazione di soci di società di persone.

ADR prima del 2017 la ricorrente faceva parte dell'area imprese minori ma comunque la complessità degli accertamenti non è direttamente collegata all'area di appartenenza.

ADR le attività svolte dalla ricorrente nell'area imprese minori o nell'area persone fisiche vengono svolte anche da colleghi con inquadramento superiore, funzionari di III fascia".

Il teste [REDACTED], capoteam della ricorrente da febbraio 2017, ha dichiarato: "la sig.ra [REDACTED] si è occupata di accertamento nell'area persone fisiche. Gli accertamenti dell'area sono meno complessi di quelli ad esempio relativi alle società con bilancio consolidato. Spesso si basano su input che derivano dall'incrocio di dati dell'anagrafe tributaria o dagli accertamenti sul reddito delle società, svolti in altra area, che poi, a cascata, hanno riflessi sul reddito dei soci. Poi il singolo funzionario propone, alla luce dei dati a disposizione, o l'avviso di accertamento o l'archiviazione. Una volta predisposto l'avviso di accertamento da parte del funzionario, questo andrà alla firma del capo team, o del capo area a seconda dell'importo.

ADR la sig.ra [REDACTED] è stata normalmente assegnataria di pratiche di accertamento del tipo di quelle descritte, ma ci sono nell'area persone fisiche anche controlli più complessi come quelli relativi agli enti non commerciali o ai lavoratori autonomi. Non mi risulta che la ricorrente abbia svolto attività di accertamento nei confronti di enti non commerciali e sporadicamente gli è stato assegnato un compito di supporto nell'istruttoria di pratiche relative al controllo dei redditi da lavoro autonomo.

ADR i componenti del mio team erano tutti funzionari di III area, eccetto al sig.ra [REDACTED]





Tribunale di Treviso

ADR gli accertamenti più semplici come quelli che ho descritto sopra, erano gestiti per il tramite di un gestionale che metteva a disposizione anche uno schema motivazionale da adattare al caso specifico”.

I primi due testi, di parte ricorrente, hanno confermato che la ricorrente, quanto meno dal 2012 in poi, si è occupata in via principale dell'attività di accertamento, prima nell'area imprese minori e poi (da febbraio 2017) nell'area persone fisiche, svolgendo le necessarie attività necessarie di valutazione degli elementi istruttori, per poi predisporre l'avviso di accertamento (atto conclusivo dell'accertamento) da sottoporre alla firma dei superiori o, in caso di mancanza di sufficienti elementi volti a comprovare l'evasione, la proposta di archiviazione. I testi di parte resistente non hanno negato che questa fosse l'attività principale svolta dalla ricorrente ma si sono limitati a valorizzare la tendenziale minore complessità degli accertamenti assegnati alla stessa (peraltro queste testimonianze fanno sul punto riferimento solo al periodo in cui la [REDACTED] è stata adibita all'area persone fisiche, dal febbraio 2017 in poi). Rimane però il dato che la ricorrente si è occupata in autonomia dell'attività di controllo compiendo le valutazioni giuridiche necessarie per predisporre l'avviso di accertamento o la proposta di archiviazione. Neppure appare significativo ai fini di causa che il gestionale utilizzato dalla ricorrente proponesse uno schema di motivazione perché, evidentemente, anche nel caso di accertamenti non particolarmente complessi, la motivazione di una contestazione fiscale va predisposta tenendo conto delle specificità del singolo caso concreto compiendo le relative valutazioni tecnico giuridiche. Lo stesso teste [REDACTED] immediato superiore della ricorrente, ha dato atto che lo schema di motivazione doveva essere adattato al caso specifico. Ulteriore elemento che riveste un peculiare significato indiziario è dato dal fatto, confermato dai testi, che gli addetti alle mansioni che anche la ricorrente svolgeva erano tutti inquadrati in terza area e solo la ricorrente in seconda (cfr. dich. testi Cattarin, Tagliaferri e, in parte, anche [REDACTED] il quale ha riferito che *“le attività svolte dalla ricorrente nell'area imprese*





Tribunale di Treviso

minori o nell'area persone fisiche vengono svolte anche da colleghi con inquadramento superiore, funzionari di III fascia")).

Passando ora alle previsioni del CCNL Agenzie Fiscali sulla classificazione del personale, si rileva in relazione alla seconda area che *"Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività operative che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione"*. Tra le specifiche professionali si rinvencono: "capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite".

Per quanto riguarda la terza area funzionale, *"Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico"*. Tra le specifiche professionali si rinviene *"autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali"*. Nella descrizione dei contenuti professionali di base si specifica inoltre: *"Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività attinenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. In particolare, a titolo esemplificativo, [...] può svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione"*.

Le emergenze istruttorie di cui si è dato conto conducono ad affermare che le mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo non coperto da prescrizione siano da ricondurre a quelle sussumibili nella terza area funzionale. Tali superiori mansioni risultano essere cessate in data





Tribunale di Treviso

31.12.2018 tenuto conto di quanto dichiarato dal direttore ██████████ *“preciso che la ricorrente da gennaio 2019 non si occupa più di attività di controllo ma si occupa del riscontro dei versamenti rateali relativi agli accertamenti con adesione e dell’eventuale iscrizione a ruolo delle somme non versate”*. Queste mansioni risultano all’evidenza non riconducibili al superiore inquadramento in terza area.

Parte ricorrente, in note conclusive, ha chiesto di quantificare le somme spettanti tenendo conto del livello stipendiale F3 della III area, che dovrebbe essere riconosciuto tenuto conto dello svolgimento per svariati anni delle mansioni superiori. La richiesta da un lato è tardiva, tenuto conto che nel ricorso introduttivo non si è fatto riferimento ad una specifica classe stipendiale della III Area, dall’altro non è comunque fondata tenuto conto che la progressione economica all’interno della medesima area avviene tenendo conto delle risorse disponibili nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e comunque sulla base di specifici criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata; b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati; c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all’attività lavorativa affidata, se garantiti dalle Agenzie per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione (cfr. art. 83 CCNL). La valutazione è, ovviamente, rimessa al datore di lavoro pubblico e, in questa sede parte ricorrente non ha dedotto in ricorso alcunché al fine di ottenere la commisurazione delle differenze retributive rivendicate ad un profilo economico superiore a quello iniziale (F1), limitandosi – in note conclusive – a richiamare il solo profilo temporale di svolgimento delle mansioni superiori. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità formata in relazione al personale del comparto Ministeri ha affermato che *“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il c.c.n.l. del 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze*





Tribunale di Treviso

e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; il predetto sistema, in cui tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è di immediata applicazione” (Cass. sez. lav., n. 33141 del 16/12/2019). Il medesimo principio è applicabile anche al comparto Agenzie fiscali atteso che in base al CCNL “Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato(PAG. 119) del CCNL 28/5/2004. [...] Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito” (cfr. art. 17 CCNL).

In conclusione, va accertato che la ricorrente ha svolto nel periodo non coperto da prescrizione, dal 10.07.2013 al 31.12.2018, mansioni superiori riconducibili alla III area funzionale e, per l'effetto, l'Agenzia delle Entrate va condannata, ai sensi dell'art. 52 D.lvo 165/01, al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra quanto avrebbe percepito nel citato periodo con un inquadramento nella III area funzionale, livello retributivo F1, e quanto ha effettivamente percepito, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Non può trovare accoglimento la generica domanda di risarcimento del danno non patrimoniale attesa la carenza di sufficienti allegazioni e prove sul punto (del tutto generica è





Tribunale di Treviso

l'affermazione di aver subito tensioni e stress a causa dalle maggiori responsabilità connesse alle mansioni svolte).

Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- In parziale accoglimento del ricorso, accertato che la ricorrente, nel periodo dal 10.07.2013 al 31.12.2018, ha svolto mansioni superiori riconducibili alla III area funzionale, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive tra quanto avrebbe percepito nel citato periodo con un inquadramento nella III area funzionale, livello retributivo F1, e quanto ha effettivamente percepito, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- Rigetta per il resto;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.000 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Treviso, 27 maggio 2020

Il Giudice

dott. Filippo Giordan

